

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario » (618-B) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1189, 1190, 1191
DINARO	1191
ROMANO	1191
ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1191
SPIGAROLI, relatore alla Commissione	1190, 1191

La seduta ha inizio alle ore 17,25.

Sono presenti i senatori: Baldini, Castellaccio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Dinaro, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Falcucci Franca e Montale, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Mazzoli e Brugger.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario » (618-B), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bloise, Spigaroli, Arnone, Bardi, Castellaccio e Celidonio: « Nor-

me per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario ».

Prego il senatore Spigaroli di illustrare alla Commissione le modificazioni apportate, al testo da noi approvato, dall'altro ramo del Parlamento.

S P I G A R O L I, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, il disegno di legge di cui trattasi, da noi approvato nella seduta del 29 aprile 1970, è stato modificato dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 2 ed in piccola parte all'articolo 3 nella seduta del 14 luglio 1971.

All'articolo 1 l'innovazione principale consiste nell'aggiunta di un nuovo comma: stabilisce che per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. Mi pare si tratti di una integrazione quanto mai opportuna che completa il testo da noi approvato.

Al primo comma dell'articolo 2 la Camera ha stabilito che per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie e quindi, in un comma aggiuntivo *ex novo*, ha precisato che la domanda per l'iscrizione in tali graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.

Nel testo da noi approvato, al contrario, si dice che nelle graduatorie vengono iscritti a domanda gli aspiranti residenti nella provincia o nelle province costituenti la regione e proprio in questo, a mio avviso, consiste la maggiore divergenza tra il testo licenziato dal Senato e quello modificato dalla Camera: in quest'ultimo, infatti, la possibilità della presentazione della domanda viene ristretta ad un solo provveditorato e, in proposito, devo esprimere una valutazione decisamente negativa poichè tale limitazione frustra in gran parte le stesse finalità che si propone il disegno di legge.

In virtù della norma modificata dall'altro ramo del Parlamento, infatti, avverrà che in taluni provveditorati gli idonei non potranno avere incarichi di presidenza perchè non ci sono posti vacanti; in altri provvedito-

rati, invece, accadrà che professori non idonei avranno incarichi di presidenza perchè, in quelle determinate province, non esistono idonei alla presidenza per tali scuole.

Questo è il grave inconveniente che facilmente si verificherà a causa della norma restrittiva approvata dalla Camera, che ho voluto illustrare alla Commissione perchè ne valuti attentamente gli effetti negativi; comunque, vi è anche da dire che molteplici considerazioni ci sconsigliano dal modificare ulteriormente il testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Ritiene l'onorevole relatore che agli aspiranti a questi incarichi di presidenza convenga andare fuori delle proprie province?

S P I G A R O L I, *relatore alla Commissione*. In determinati casi, certamente; questa non è una difficoltà tanto più che, in moltissimi casi, è più facile raggiungere determinate località di altre province che quelle della propria. Gli attuali mezzi di comunicazione facilitano molto questi spostamenti.

P R E S I D E N T E. Sarebbe allora stato sufficiente usare il criterio regionale.

S P I G A R O L I, *relatore alla Commissione*. Mi sarei accontentato anche di tre province proprio per dare a questo disegno di legge la possibilità di essere praticamente applicato.

Gli ultimi commi dell'articolo 2, in base alle modificazioni introdotte dalla Camera, stabiliscono criteri più precisi per la valutazione delle idoneità degli aspiranti e sanciscono che con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo, maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi. Anche questa norma mi sembra opportuna perchè stabilisce dei criteri uniformi per l'assegnazione del punteggio.

All'articolo 3 è stato ampliato il terzo comma rispetto a quello da noi approvato; è sta-

ta infatti aggiunta la norma per cui non si darà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a ottimo nell'ultimo triennio. In definitiva, sono state aumentate le garanzie circa l'idoneità ad esercitare l'incarico di preside e su questo punto, ovviamente, non possiamo non concordare.

Prima di concludere vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario una precisazione a proposito del punto *a*) dell'articolo 2; nel testo da noi approvato si diceva che potevano essere inclusi nelle graduatorie per gli incarichi di presidenza professori e presidi titolari di scuola media, questi ultimi limitatamente agli istituti secondari di secondo grado; nel medesimo punto *a*) modificato dalla Camera, invece, ci si riferisce solo ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside.

Si ritiene forse che, usando l'espressione « professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi » siano previsti anche i presidi titolari di scuola media, oppure si è voluta escludere questa categoria?

R O S A T T I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è voluta escludere questa categoria per una ragione molto semplice. Che cosa deve essere dominante: l'interesse della scuola o del singolo? La Camera ha ritenuto prioritaria la prima esigenza e, pertanto, non si è ritenuto opportuno privare una scuola media del preside titolare per conferirgli l'incarico di presidenza di una scuola secondaria.

S P I G A R O L I, *relatore alla Commissione*. Dopo questo chiarimento non ho altro da aggiungere se non dichiararmi favorevole al provvedimento modificato dalla Camera pur con le riserve espresse su determinati aspetti restrittivi del nuovo testo.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

R O M A N O. Desidero ribadire il dissenso dei senatori comunisti, già manifestato nel corso della prima lettura del provvedimento, al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

D I N A R O. Dichiaro invece di essere favorevole alla ratifica delle modifiche proposte dalla Camera al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 1.

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

(È approvato).

Art. 2.

Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a*), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b*), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della Commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

(È approvato).

Art. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, se prima non sia stata

esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a « ottimo » nell'ultimo triennio.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Nell'articolo 4 non sono state introdotte modificazioni.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,50.